

Studio Previtali srl

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

LA FINANZIARIA 2017 (BOZZA)

Recentemente è approvato alla Camera, ed ora inizia l'iter parlamentare, il ddl della c.d. "Legge di bilancio 2017", contenente tra l'altro le seguenti disposizioni di natura fiscale:

- proroga al 31.12.2017 delle detrazioni 50% e 65% relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica e del bonus mobili ed elettrodomestici;
- proroga della disciplina dei c.d. "maxi-ammortamenti" e introduzione dei c.d. "iper-ammortamenti";
- introduzione del regime di contabilità semplificata "per cassa";
- esclusione (triennio 2017-2019) dall'IRPEF del reddito dominicale / agrario dei coltivatori diretti / IAP;
- riapertura dell'assegnazione / cessione agevolata dei beni d'impresa ai soci e trasformazione in società semplice, nonché dell'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale;
- riproposizione della detassazione dei premi di produttività;
- proroga della rivalutazione di terreni / partecipazioni con riferimento al valore all'1.1.2017;
- riproposizione della rivalutazione dei beni d'impresa;
- introduzione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI);
- riduzione dell'aliquota dell'agevolazione ACE.

In sintesi elenchiamo le future novità più significative:

PROROGA DETRAZIONE 50% E 65% – Art. 2, commi 1 e 2

Con la modifica dell'art. 16, DL n. 63/2013 è disposta la **proroga fino al 2017** della detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR, alle condizioni previste per il 2016 (50% della spesa di importo massimo pari a € 96.000) ed è rivista la detrazione per gli **interventi in zone sismiche**.

Con analogia modifica dell'art. 14 del citato DL n. 63/2013 è disposta la **proroga fino al 2017** della detrazione per gli **interventi di riqualificazione energetica**, alle condizioni previste per il 2016 (detrazione nella misura del 65%).

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI – Art. 2, comma 1

La **detrazione IRPEF** prevista per i soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione (50% su una spesa massima di € 10.000) è ora riconosciuta:

- limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio **iniziati a decorrere dall'1.1.2016**;
- per le spese **sostenute nel 2017**.

Come in passato, la detrazione è fruibile in 10 quote costanti e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

PROROGA "MAXI – AMMORTAMENTI" – Art. 3, comma 1

È prorogata la possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017** (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, di **incrementare il relativo costo di acquisizione del 40%**.

Sono esclusi (per il 2017) dall'agevolazione in esame i **veicoli a deducibilità limitata** di cui all'art.

24040 Madone (bg)

Piazza dei Vignali, 1

Tel. 035/995522

Fax 035/992761

24121 Bergamo (bg)

Via A. Locatelli, 62

Tel. 035/235520

Fax 035/50994047

24057 Martinengo (bg)

Via Trieste, 30

Tel. 0363/947323

Fax 0363/948331

P.Iva – Cod. Fiscale e n.R.I. di Bergamo 03516060161

CS 12.000 i.v.

www.studioprevitali.it

email: studioATstudioprevitali.it (sostituire AT con @)

email certificata: studioprevitaliATlegalmail.it (sostituire AT con @)



164, comma 1, lett. b), TUIR e i **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** ex lett. b-bis).

“IPER – AMMORTAMENTI” – Art. 3, commi da 2 a 4

A favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale**, ricompresi nell’Allegato A, **entro il 31.12.2017** (30.6.2018) a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), il **costo di acquisizione è incrementato del 150%**.

Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali strumentali** di cui all’Allegato B, **il costo di acquisizione è aumentato del 40%**.

Il soggetto interessato deve produrre una **dichiarazione** del legale rappresentante, ovvero per i beni di **costo superiore a € 500.000** una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui agli Allegati A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

CREDITO RICERCA & SVILUPPO – Art. 4

È **esteso fino al 2020** (in precedenza riguardava il periodo 2015-2019) il credito d’imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa.

Il credito è riconosciuto a condizione che:

- le **spese per attività di R&S** del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione siano complessivamente **almeno pari a € 30.000**;
- si **realizzi un incremento** delle spese in esame **rispetto al triennio precedente**. Il credito è infatti riconosciuto, fino all’**importo massimo annuo di € 20 milioni (in precedenza € 5 milioni)**.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA” – Art. 5

Con la modifica del comma 1 dell’art. 66, TUIR, **a decorrere dall’1.1.2017**, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al **principio di cassa** in luogo di quello per competenza.

In particolare, il reddito d’impresa è pari alla **differenza tra l’ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute**.

A tale importo vanno **aggiunti**:

- l’autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore di cui all’art. 57, TUIR;
- i redditi immobiliari di cui all’art. 90, comma 1, TUIR;
- le plusvalenze di cui all’art. 86, TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, TUIR

e **sottratte** le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all’art. 101, TUIR.

Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le **rimanenze iniziali / finali**.

Va inoltre evidenziato che il **reddito del periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto** “*dell’importo delle rimanenze finali ... che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza*”.

Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “*i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito ... non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi*”.

I soggetti che adottano la contabilità semplificata devono **annotare cronologicamente in 2 distinti registri** i ricavi percepiti / spese sostenute indicando per ciascun incasso / spesa:

- il relativo importo;
- le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi della fattura / altro documento emesso.

Nei citati registri vanno altresì **annotati**, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, **gli altri componenti positivi / negativi di reddito**.

24040 Madone (bg)

Piazza dei Vignali, 1

Tel. 035/995522

Fax 035/992761

24121 Bergamo (bg)

Via A. Locatelli, 62

Tel. 035/235520

Fax 035/50994047

24057 Martinengo (bg)

Via Trieste, 30

Tel. 0363/947323

Fax 0363/948331

P.Iva – Cod. Fiscale e n.R.I. di Bergamo 03516060161

CS 12.000 i.v.

www.studioprevitali.it

email: studioATstudioprevitali.it (sostituire AT con @)

email certificata: studioprevitaliATlegalmail.it (sostituire AT con @)



I **registri IVA sostituiscono i citati registri** (Incassi / Pagamenti), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

In luogo delle **single annotazioni** relative agli incassi / pagamenti, nel caso in cui l'incasso / pagamento **non sia avvenuto nell'anno di annotazione**, nei registri IVA va riportato l'importo complessivo dei **mancati incassi / pagamenti** con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In tal caso, i ricavi percepiti o costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d'imposta in cui sono incassati / pagati, indicando il documento già registrato ai fini IVA.

Previa opzione vincolante per almeno un triennio, il contribuente può tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In tal caso, **si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso / pagamento**.

Le nuove disposizioni sono **applicabili dal 2017**. Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative.

PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017 – Art. 10

È **estesa al 2017** la sospensione dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che **prevedono aumenti dei tributi delle addizionali** rispetto ai livelli 2015.

Con riferimento agli immobili non esenti, è previsto inoltre che i Comuni che nel **2016 hanno mantenuto le maggiorazioni TASI** di cui all'art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, **nella stessa misura applicata per il 2015**, possono continuare a mantenere la stessa maggiorazione per **il 2017**.

INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE – Art. 14

Come noto, il DL n. 179/2012 ha introdotto la disciplina della c.d. "start-up innovativa" prevedendo alcune agevolazioni relative sia ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci investitori al fine di *"favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile"*.

In particolare, l'art. 29 del citato DL n. 179/2012 riconosce in capo agli investitori la seguente agevolazione nella forma di **detrazione / deduzione**:

- detrazione IRPEF del **19% degli investimenti rilevanti** effettuati, per un importo **non superiore a € 500.000**, per ciascun periodo d'imposta (commi 1 e 3);

Con l'aggiunta del comma 3-bis al citato art. 29 è previsto che **dal 2017** l'investimento massimo detraibile è **aumentato a € 1.000.000**;

- deduzione dal reddito imponibile pari al **20% degli investimenti rilevanti** effettuati per un importo **non superiore a € 1.800.000**, per ciascun periodo d'imposta (commi 4 e 5).

Con la modifica dei commi 3 e 5, è previsto che ai fini della detraibilità / deducibilità l'investimento deve essere **mantenuto per almeno 3 anni** (anziché 2).

In caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale / del settore energetico, il comma 7 dispone che:

- la detrazione IRPEF spetta in misura pari al **25%**;
- la deduzione IRES spetta in misura pari al **27%**.

Con l'aggiunta dell'art. 7-bis è previsto che **dal 2017** la suddetta detrazione (19% - 25%) deduzione (20% - 27%) è **aumentata al 30%**.

PREMI PRODUTTIVITÀ E WELFARE AZIENDALE – Art. 23

È (ri)confermata l'agevolazione relativa all'assoggettamento all'**imposta sostitutiva del 10%** delle somme erogate a titolo di **premi di produttività** o sotto forma di **partecipazione agli utili** dell'impresa:

- su un importo **massimo complessivo lordo di € 3.000** (in precedenza € 2.000). Tale limite è **aumentato fino a € 4.000** (in precedenza € 2.500) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;

- con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che nel **2016** hanno conseguito un **reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000** (in precedenza € 50.000).



Inoltre è previsto che le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4, TUIR (autoveicoli concessi in uso promiscuo, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione / uso / comodato, servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) **concorrono a formare il reddito di lavoro** dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti alla predetta imposta **sostitutiva (10%)**, **anche** nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, **in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate.**

RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS – Art. 24

Dal 2017 è ridotta al 25% l'aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI) – Art. 68

È introdotta a **decorrere dall'1.1.2017 l'Imposta sul reddito d'impresa (IRI)** nella **misura fissa del 24%** così come previsto per l'IRES in capo alle società di capitali. L'imposta disciplinata dal **nuovo art. 55-bis**, TUIR è applicabile alle **imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria.**

In particolare:

- il reddito prodotto dall'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore / collaboratore familiare / socio ma viene assoggettato a tassazione "separata" con l'aliquota del 24%;

- le somme che l'imprenditore / collaboratore familiare / socio preleva dall'impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d'impresa *"nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi"*.

L'opzione ha **durata quinquennale** ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

Il regime IRI **non ha rilevanza ai fini previdenziali** per i soggetti iscritti all'IVS.

RIDUZIONE AGEVOLAZIONE ACE – Art. 68

Per il 2017 è diminuita al 2,3% l'aliquota applicabile ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. **deduzione ACE.**

A partire dal 2018 l'aliquota è fissata al 2,7%.

Con l'aggiunta del comma 6-bis all'art. 1, DL n. 201/2011 è previsto che per i **soggetti diversi dalle banche / imprese di assicurazione** la variazione in aumento del capitale proprio **non ha effetto** *"fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010"*. Tale disposizione è applicabile *"a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015"*.

Ai fini della **determinazione dell'acconto 2017** va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe **ottenuta applicando l'aliquota del 2,3%.**

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Art. 69, commi 1 e 2

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2017, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2017** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**, pari all'8%.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA – Art. 69, commi da 3 a 11



È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2015** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2020), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA / TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE – Art. 70

È (ri)aperta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. L'agevolazione è riconosciuta alle **operazioni poste in essere dall'1.10.2016 al 30.9.2017** e interessa le **società di persone / capitali** che assegnano / cedono ai soci gli immobili, **diversi da quelli strumentali per destinazione**, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del **60% entro il 30.11.2017**;
- il rimanente **40% entro il 16.6.2018**.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni che entro il 30.9.2017 si **trasformano in società semplici**.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE – Art. 70, comma 2

È (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione:

- è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2016**;

- riguarda le estromissioni **poste in essere dall'1.1 al 31.5.2017**;

- richiede il **versamento** dell'imposta sostitutiva dell'8%:

a) nella misura del 60% entro il 30.11.2017;

b) il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**.

NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCURSUALI / ESECUTIVE INDIVIDUALI – Art. 71

È stato modificato l'art. 26, DPR n. 633/72 relativamente all'emissione delle note di variazione in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali / accordi di

24040 Madone (bg)

Piazza dei Vignali, 1

Tel. 035/995522

Fax 035/992761

24121 Bergamo (bg)

Via A. Locatelli, 62

Tel. 035/235520

Fax 035/50994047

24057 Martinengo (bg)

Via Trieste, 30

Tel. 0363/947323

Fax 0363/948331

P.Iva – Cod. Fiscale e n.R.I. di Bergamo 03516060161

CS 12.000 i.v.

www.studioprevitali.it

email: studioATstudioprevitali.it (sostituire AT con @)

email certificata: studioprevitaliATlegalmail.it (sostituire AT con @)



ristrutturazione dei debiti omologati / piani attestati pubblicati sul Registro delle Imprese.

In particolare, per effetto dell'abrogazione dei commi 4, 6 e 11 e del secondo periodo del comma 5, introdotti dalla Finanziaria 2016, la disciplina delle note di variazione nell'ambito di procedure concorsuali viene ricondotta alla disciplina contenuta nel comma 2, con la conseguenza che **non è** più previsto:

- la possibilità di emissione della stessa a partire dalla data in cui l'acquirente / committente è assoggettato alla procedura. Di conseguenza la nota di variazione potrà essere **emessa soltanto alla chiusura della procedura**;

- **l'esonero**, per l'acquirente / committente, **di registrazione della nota di credito ricevuta**.

Di fatto, le disposizioni "di favore" previste dalla Finanziaria 2016 non troveranno applicazione, posto che le stesse dovevano entrare in vigore dalle procedure concorsuali aperte dal 2017.

SOPPRESSIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA 2017 – Art. 85

Con la modifica dell'art. 1, comma 718, lett. a), Finanziaria 2015, è previsto il **differimento dell'aumento dell'aliquota IVA del 10%** di 3 punti percentuali (13%) **all'1.1.2018**.

Con la modifica della lett. b) del citato art. 1, è previsto l'aumento dell'aliquota IVA del 22% di 3 punti percentuali (25%) dall'1.1.2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali (25,9%) dall'1.1.2019.

In pratica per il 2017 le aliquote IVA sono **confermate** nella misura del **4%, 5%, 10% e 22%**.

Madone, 09 novembre 2017

